

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 295 DEL 06 APR. 2022**

Oggetto: Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII° Civile: ricorso R.G. n.43610/2021 ex art. 702 bis promosso dagli eredi di un paziente c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata (fasc. n. 6713). Autorizzazione a costituirsi in giudizio. affidamento all'avvocato Michele Miraglia Compenso presunto complessivo di € 26.369,95 spese generali, C.A.P. ed I.V.A. comprese.

Esercizio 2022 Conto 2020201
 Centro di Costo IUOA060000
 Sottoconto n° 202020101
 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"
 Budget:
 - Assegnato €
 - Utilizzato €
 - Presente Atto € 4.161,41
 - Residuo €

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
 Pasquale Ferrari

Pasquale Ferrari
 22/3/22

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**

Filippo Filippi
 Dr. Filippo Filippi
 Estensore

Il Responsabile del procedimento
 Dr. Filippo Filippi

Data 18/03/22 Firma *Filippo Filippi*

Il Dirigente Responsabile *ad interim*
 della U.O.S.D.

Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data 18/03/22 Firma *Angela Antonietta Giuzio*

Proposta n. 291 del 22 MAR. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE

Data

5/04/2022

Patrizia Magrini
 IL DIRETTORE SANITARIO
 Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data

31/3/2022

Alberto Fiore
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera

<p>Esercizio <u>2022</u> Conto <u>2020201</u> Centro di Costo <u>IUOA060000</u> Sottoconto n° <u>202020101</u> <i>"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"</i></p> <p>Budget:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>- Assegnato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Utilizzato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Presente Atto</td><td style="text-align: right;">€</td><td style="text-align: right;"><u>4.161,41</u></td></tr> <tr><td>- Residuo</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> </table> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale Pasquale Ferrari</p> <p>Data _____</p>	- Assegnato	€	_____	- Utilizzato	€	_____	- Presente Atto	€	<u>4.161,41</u>	- Residuo	€	_____	<p>Esercizio <u>2023</u> Conto <u>2020201</u> Centro di Costo <u>IUOA060000</u> Sottoconto n° <u>202020101</u> <i>"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"</i></p> <p>Budget:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>- Assegnato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Utilizzato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Presente Atto</td><td style="text-align: right;">€</td><td style="text-align: right;"><u>22.208,54</u></td></tr> <tr><td>- Residuo</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> </table> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale Pasquale Ferrari</p> <p>Data _____</p>	- Assegnato	€	_____	- Utilizzato	€	_____	- Presente Atto	€	<u>22.208,54</u>	- Residuo	€	_____
- Assegnato	€	_____																							
- Utilizzato	€	_____																							
- Presente Atto	€	<u>4.161,41</u>																							
- Residuo	€	_____																							
- Assegnato	€	_____																							
- Utilizzato	€	_____																							
- Presente Atto	€	<u>22.208,54</u>																							
- Residuo	€	_____																							
<p>Esercizio _____ Conto _____ Centro di Costo _____ Sottoconto n° _____</p> <p>Budget:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>- Assegnato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Utilizzato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Presente Atto</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Residuo</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> </table> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Data _____</p>	- Assegnato	€	_____	- Utilizzato	€	_____	- Presente Atto	€	_____	- Residuo	€	_____	<p>Esercizio _____ Conto _____ Centro di Costo _____ Sottoconto n° _____</p> <p>Budget:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>- Assegnato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Utilizzato</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Presente Atto</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> <tr><td>- Residuo</td><td style="text-align: right;">€</td><td>_____</td></tr> </table> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Data _____</p>	- Assegnato	€	_____	- Utilizzato	€	_____	- Presente Atto	€	_____	- Residuo	€	_____
- Assegnato	€	_____																							
- Utilizzato	€	_____																							
- Presente Atto	€	_____																							
- Residuo	€	_____																							
- Assegnato	€	_____																							
- Utilizzato	€	_____																							
- Presente Atto	€	_____																							
- Residuo	€	_____																							



II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 22/08/2013 perveniva al Protocollo Generale dell'Azienda formale richiesta risarcitoria da parte degli eredi di un paziente in relazione ai danni, non quantificati, dagli stessi asseritamente subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, avvenuto in data 28/01/2013;
- con nota prot. n. 23947 del 03/09/2013 l'UOC Atti e Procedimenti giuridico Amministrativi – Contratti e Convenzioni provvedeva all'apertura del relativo sinistro - rubricato al n. 42/2013 – ed all'invio della predetta richiesta risarcitoria all'UOS Medicina Legale per il seguito di competenza;
- con nota prot. n. 23946 del 03/09/2013 l'UOC Atti e Procedimenti giuridico Amministrativi – Contratti e Convenzioni provvedeva a comunicare al legale di controparte l'avvenuta apertura del sinistro, invitandolo a prendere contatti con il medico legale aziendale al fine di concordare un appuntamento per la raccolta di tutta la documentazione utile ad accertare le dinamiche del sinistro *de quo*;
- il predetto invito risultava privo di riscontro;
- con nota prot. n. 4932 del 15/02/2018 gli stessi soggetti, in relazione al medesimo evento, inoltravano all'Azienda ospedaliera una nuova richiesta risarcitoria per i danni, non quantificati, dagli stessi asseritamente subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, avvenuto in data 28/01/2013;
- tale nuova richiesta veniva sottoposta al vaglio del Comitato Valutazione Sinistri il quale, secondo quanto rappresentato nel verbale n. 13/2018 – debitamente approvato dalla Direzione Aziendale, proponeva alla Direzione Strategica di rigettare il sinistro, atteso che, allo stato, non risultava documentata da parte istante né la responsabilità del medico coinvolto, né dell'Azienda;

- con nota prot. n. 32123 del 05/11/2018, l'Azienda Ospedaliera comunicava alla controparte che la richiesta risarcitoria dalla stessa formulata "non può trovare accoglimento, atteso che, dalle risultanze istruttorie emerse dal verbale n. 13/20188 del Comitato Valutazione Sinistri non si ravvisano, allo stato, profili di responsabilità a carico né del medico coinvolto, né dell'Azienda Ospedaliera";
- in data 06/11/2019 gli stessi soggetti, in relazione al medesimo fatto, hanno notificato all'Azienda Ospedaliera il ricorso R.G. n. 60930/19 ex art. 696 bis cpc per il risarcimento dei danni, non quantificati, dagli stessi asseritamente subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, avvenuto in data 28/01/2013;
- l'Azienda Ospedaliera si è costituita in giudizio per il tramite dell'avvocato Michele Miraglia, giusta deliberazione n. 08/DG del 14/01/2020;
- il ricorso *de quo* è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dalla Legge 8 Marzo 2017, n. 24;
- a seguito della definizione del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, conclusosi con il deposito di una CTU sfavorevole per l'Azienda Ospedaliera, gli stessi soggetti, in relazione ai medesimi fatti, hanno notificato all'Azienda, per il tramite del loro legale, Ricorso R.G. n. 43610/21 ex art. 702 bis cpc per il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 1.395.241,35, dagli stessi asseritamente subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, avvenuto in data 28/01/2013;
- il ricorso *de quo* è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dalla Legge 8 Marzo 2017, n. 24;

RILEVATO

che, in vista della prima udienza del procedimento ex art. 702 bis cpc, il Comitato Valutazione Sinistri ha esaminato il sinistro *de quo* nella seduta del 01/10/2021, all'esito della quale, rilevato che:

- nella comparsa di costituzione e risposta predisposta nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis cpc, il legale fiduciario dell'Azienda ha eccepito l'intervenuta prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento del danno vantato *iure proprio* dai ricorrenti, sulla quale il giudice del procedimento per ATP non si è pronunciato;
- la riproposizione della medesima eccezione nel nuovo giudizio ex art. 702 bis (circostanza, questa, peraltro, paventata dagli stessi legali degli eredi del paziente. nel ricorso ex art. 702 bis cpc notificato all'Azienda) potrebbe, se accolta dal giudice, limitare significativamente l'importo che l'Azienda, in caso di soccombenza, sarebbe chiamata a riconoscere alla controparte, circoscrivendola alle sole pretese risarcitorie vantate dai ricorrenti *iure hereditatis* (al riguardo, si evidenzia che nel ricorso ex art. 702 bis cpc l'importo complessivamente richiesto dai tre congiunti del *de cuius* a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi vantati *iure proprio* è pari ad € 1.135.950,50: € 882.603,00 - € 294.201,00 per ciascuno dei tre ricorrenti - a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale; € 253.347,50 a titolo di danno patrimoniale patito dalla moglie del paziente quale conseguenza diretta ed immediata del decesso del coniuge);

il CVS ha ritenuto necessario acquisire dall'avvocato M. Miraglia compiute osservazioni in ordine alla fondatezza (e, quindi, alle possibilità di accoglimento da parte del giudice del procedimento ex art. 702 bis cpc) dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato *iure proprio* dai ricorrenti (già sollevata nel precedente giudizio per ATP) e di riprendere la trattazione del caso *de quo* una volta acquisite dette osservazioni;

il Comitato Valutazione Sinistri a seguito dell'acquisizione delle predette osservazioni, ha ripreso la trattazione del caso nella seduta del 07/10/2021, all'esito della quale - preso atto del parere formulato dall'avvocato M. Miraglia circa l'opportunità di reiterare la eccezione di prescrizione *de qua* anche nell'ambito del procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c., nonché delle considerazioni svolte dallo stesso legale in ordine all'illogicità e/o incompletezza e/o contraddittorietà della C.T.U. depositata nel precedente giudizio per ATP (peraltro, già evidenziate dai CC.TT.PP. aziendali nelle note critiche alla bozza di CTU resa in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc), che non contiene né una motivazione adeguata né una identificazione precisa della percentuale della perdita di chances – ha ritenuto opportuno che l'Azienda Ospedaliera resista nel giudizio promosso dagli eredi del paziente, con ricorso ex art. 702 bis cpc, provvedendo all'immediata nomina di un legale al quale affidare la difesa dell'Azienda nel prefato giudizio;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.03.2015, con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda, per la propria difesa legale, nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno prendere atto del rilascio, in via d'urgenza, della procura alle liti debitamente sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Ospedaliera in favore dell'avvocato Michele Miraglia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma (RM), Via Virginio Jacoucci n. 8,

VISTO

il preventivo di massima relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale concordato dall'UOSD proponente con il predetto legale, modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento e sul quale è stata applicata, di concerto con il Legale, una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 26.369,95 (€ 18.072,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

per € 4.161,41 sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 30 dell'Esercizio 2022;

per € 22.208,54 sull'Aut. n. sub-aut. n. dell'Esercizio 2023;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio R.G. n. 3610/21 introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc dagli eredi di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, affidando l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Michele Miraglia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge,



comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma (RM), Via Virginio Jacoucci n. 8;

- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 26.369,95 (€ 18.072,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui 4.161,41 (comprehensive di spese generali, C.A.P. ed I.V.A.) quale compenso in acconto;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 26.369,95 è gravante sul conto n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" per € 4.161,41 sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 30 dell'Esercizio 2022; per € 22.208,54 sull'Aut. n. sub-aut. n. dell'Esercizio 2023.

**Il Dirigente Responsabile ad interim
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Gluzio)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio, e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	291 DEL 22.03.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	295 DEL 06.04.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **07.04.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La dott.ssa Paola Masala, Direttore *pro tempore* della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri ha formale delega di funzioni vicarie di Direttore Sanitario Aziendale da svolgersi nei periodi di astensione delle funzioni del titolare, giusta deliberazione n. 471/DG del 10 agosto 2021, pertanto sottoscrive il presente provvedimento in ragione della funzione svolta.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

